



PROVINCIA DI FERRARA

Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale
Politiche Sociali, Sanità, Pubblica Istruzione

AIUTI DI STATO

Note riepilogative di carattere generale

N. B.:

LE PRESENTI NOTE HANNO IL SOLO FINE DI FACILITARE LE IMPRESE CHE RICHIEDONO I CONTRIBUTI, EROGATI DAL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO TRAMITE I PROPRI AVVISI PUBBLICI, E VANNO, PERTANTO, CONSIDERATE ESCLUSIVAMENTE COME SUPPORTO AGLI AVVISI STESSI.

Gli incentivi/contributi concessi tramite gli **Avvisi Pubblici** predisposti dal **Servizio Politiche del Lavoro** della Provincia di Ferrara sono di norma erogati nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato in base al:

- Regolamento (CE) n. 800/2008, **nello specifico gli art. 40, 41 e 42**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87-88 del Trattato Comunitario, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1916/2009 modificata dalla DGR n. 215/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 958/2014.

Al momento della presentazione della domanda di incentivo/contributo, l'impresa interessata dovrà individuare il Regolamento Comunitario a cui intende fare riferimento mediante la compilazione di apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà":

MODELLO 1: se rientra nelle condizioni previste dal **Regolamento (CE) n. 800/2008**:

MODELLO 2: se rientra nelle condizioni previste dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis"**:

Nel caso in cui gli incentivi/contributi fossero erogati anche in base ad altri Regolamenti Comunitari ciò sarà indicato nei relativi Avvisi Pubblici.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1916/2009

Si applica per l'erogazione di incentivi/contributi che hanno come finalità:

1. l'assunzione di persone disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (artt. 40 e 41 Reg. (CE) 800/2008) :

- assunte a tempo indeterminato, con un contratto subordinato a tempo pieno o parziale;
- assunte a tempo determinato con un contratto subordinato (esclusivamente per i disabili psichici con contratti superiori a 6 mesi).

I costi ammissibili sono:

per il lavoratore disabile è il costo salariale lordo sostenuto nel periodo in cui il lavoratore è stato assunto;

per il lavoratore svantaggiato è il costo salariale lordo sostenuto durante i 12 mesi successivi all'assunzione.

2. la copertura dei costi aggiuntivi che l'azienda sostiene per favorire l'occupazione dei soli lavoratori disabili (art. 42 Reg. (CE) 800/2008):

I costi ammissibili sono:

- adeguamento dei locali
- tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore disabile
- adeguamento o acquisto di attrezzature (compreso software) utilizzate dal lavoratore disabile che l'impresa non avrebbe acquistato per lavoratori senza disabilità.

Non si applica:

- alle assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro;
- alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, a chiamata o intermittente;
- alle assunzioni conseguenti la **trasformazione dei contratti di lavoro** (qualsiasi trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da contratti a causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato), **per tali tipologie di assunzione l'impresa dovrà optare obbligatoriamente per il regime di aiuti in "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis")**;
- a favore di attività connesse all'esportazione;
- alle imprese in difficoltà;
- all'impresa destinataria di un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato;

Incremento:

L'assunzione di un lavoratore disabile/svantaggiato deve corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dell'impresa richiedente il contributo. Qualora l'assunzione di un lavoratore disabile/svantaggiato non corrispondesse ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, il posto occupato dal lavoratore disabile/svantaggiato deve essersi reso vacante in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;

e non in seguito a licenziamento per riduzione del personale.

Si precisa che l'arco temporale preso in considerazione per valutare l'incremento netto, riguarda i **12 mesi precedenti l'assunzione**.

Intensità dell'aiuto:

L'intensità massima dell'incentivo/contributo erogato per l'assunzione di persone disabili :

- non può superare il 75% del costo salariale lordo ⁽³⁾ sostenuto nel periodo in cui il lavoratore è stato assunto.

L'intensità massima dell'incentivo/contributo erogato a fronte dei costi aggiuntivi connessi a favorire l'occupazione di lavoratori disabili:

- può coprire la totalità (100%) di detti costi aggiuntivi.

L'intensità massima dell'incentivo/contributo erogato per l'assunzione di persone appartenenti a categorie svantaggiate:

- non può superare il 50% del costo salariale lordo ⁽³⁾ dei 12 mesi successivi all'assunzione.

Cumulo:

L'impresa beneficiaria **può ricevere**, oltre agli aiuti disciplinati dagli artt. 40, 41 e 42 del Reg. (CE) 800/2008 (aiuti per l'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili e aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione dei lavoratori disabili), altri aiuti di stato, riferiti però a costi ammissibili diversi

esempi:

- *l'impresa che riceve un contributo per l'assunzione di un lavoratore disabile o svantaggiato, concesso in base al Reg. (CE) 800/2008, può ricevere anche un contributo per la trasformazione del contratto di lavoro di altro lavoratore, concesso in base al Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis";*
- *l'impresa che riceve un contributo per l'assunzione di un lavoratore disabile, concesso in base al Reg. (CE) 800/2008, può ricevere anche un contributo, per lo stesso lavoratore, per l'adeguamento del posto di lavoro, concesso sempre in base al Reg. (CE) 800/2008;*
- *L'impresa che riceve un contributo per l'assunzione di un lavoratore disabile, concesso in base al Reg. (CE) 800/2008, può ricevere un contributo sul Fondo Nazionale Disabili, concesso sempre in base al Reg. (CE) 800/2008, anche per lo stesso lavoratore, sempreché il cumulo non superi il 75% del costo salariale lordo di ogni singolo anno di occupazione sovvenzionato.*

L'impresa beneficiaria **può ricevere**, per gli stessi costi ammissibili, a favore di lavoratori disabili, altri aiuti erogati in base al Regolamento (CE) 800/2008 (ma non con aiuti "de minimis") purchè tale cumulo non sia superiore alla percentuale di intensità massima di incentivo prevista per ciascuna tipologia di costo ammissibile.

esempi:

- *l'impresa che riceve un contributo per l'assunzione di un lavoratore disabile, concesso in base al Reg. (CE) 800/2008, può ricevere contributi anche per l'assunzione di altri lavoratori disabili, concessi sempre in base al Reg. (CE) 800/2008, ma il cumulo non deve essere superiore al 75% dei costi salariali lordi ammessi a contributo;*
- *L'impresa che riceve un contributo per l'adeguamento del posto di lavoro di un lavoratore disabile, concesso in base al Reg. (CE) 800/2008, può ricevere un contributo per il tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile, concesso sempre in base al Reg. (CE) 800/2008, semprechè il cumulo non sia superiore al 100% dei costi ammissibili a contributo;*

L'impresa beneficiaria **può ricevere**, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, altri aiuti erogati in base al Regolamento (CE) 800/2008 o aiuti "de minimis" di cui al Reg. (UE) 1407/2013, ma il cumulo non deve dare luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata da Reg. (CE) 800/2008 (50% del costo salariale lordo per i 12 mesi successivi all'assunzione).

L'impresa beneficiaria **può ricevere**, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di stato

esempio:

- *l'impresa che riceve un contributo per l'assunzione/trasformazione di un lavoratore, concesso in base al Reg (CE) 800/2008 o in base al Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis", può ricevere, per lo stesso lavoratore assunto/trasformato, gli sgravi fiscali previsti per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il datore di lavoro deve, però, godere della sola riduzione contributiva e non anche del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità.*

E' indifferente, ai fini del cumulo, l'origine delle risorse della misura di aiuto. Pertanto, saranno considerate ai fini del cumulo:

- *misure di aiuto di stato finanziate con risorse totalmente nazionali, regionali o provinciali;*
- *qualsiasi altra misura di sostegno comunitario.*

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 “de minimis” (GU UE L 352/2013)

recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 958/2014

Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti c.d. “de minimis”, disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari **non** possono ricevere aiuti de minimis per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in localiseparatiriservatiatalescopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE

Ammontare di aiuto erogabile

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di € **200.000** di aiuti “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto, nell’arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l’attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a € **100.00** di aiuti “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto, nell’arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.³

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all’impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto avvenga nell’anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio sociale e dei due precedenti.

L’aiuto in oggetto **non** potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell’articolo 2359 del Codice Civile, o parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall’articolo 2341 bis del Codice Civile o all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come “**impresa unica**”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto de minimis è “l’impresa unica” e non l’impresa individuale che chiede l’aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell’”impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Cumulo

Il beneficiario, oltre all’ammontare massimo di aiuti de minimis concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai qualsivoglia l’aiuto “de minimis” concesso, anche altre tipologie di aiuto, **a meno che il bando specifico non lo proibisca espressamente**, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purchè, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non “de minimis”);
- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purchè la somma dell’aiuto de minimis e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l’intensità o l’ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

³ Nel caso in cui un’impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro

Procedure

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (vedere MODELLO 2) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di contributo dal punto di vista dell'esercizio sociale.

Per tutto quanto qui non espressamente citato, si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 958/2014 del 30/06/2014.

LEGENDA

(1) **Per “impresa in difficoltà” si intende:**

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (vedere GUCE serie C n. 244 del 01/10/2004);
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008.

(2) **Sono da intendersi quali lavoratori disabili:**

- le persone regolarmente iscritte negli elenchi previsti dalla Legge 68/99

Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati (ai sensi del D. M. 20/03/2013 e della DGR 1916/2009):

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3)*;
- disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

(3) **Il costo salariale lordo comprende:**

- la retribuzione lorda, prima delle imposte
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali
- i contributi assistenziali per figli e familiari

* **ISCED** Sistema Internazionale di Classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli creato dall'UNESCO